



Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

ORDINANZA
COPIA
N. 7 del 15-01-2019

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER L'ELIMINAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO CADUTA ALBERI IN AREE LIMITROFE ALLA SEDE FERROVIARIA LINEA BOLOGNA – BARI, TRATTO MONTENERO – PETACCIATO – FOGGIA TERRITORIO DEL COMUNE DI TERMOLI (CB) - APPLICAZIONE D.P.R. 753/80.

IL SINDACO

VISTA la nota della RFI Spa – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano – Direzione Territoriale di Produzione – Bari - Unità Territoriale Foggia, assunta agli atti del Comune di Termoli (CB) con prot. gen. 67497/2018, avente ad oggetto “Eliminazione dei fattori di rischio caduta alberi in aree limitrofe alla sede ferroviaria linea Bologna – Bari, tratto Montenero – Petacciatto – Foggia territorio del Comune di Termoli (CB)”, nella quale si demanda al Sindaco, l’opportunità di emettere ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie all’osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli artt. 52,55 del DPR 753 dell’11/07/1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

CONSIDERATO che la presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo per l’alta probabilità di innesco e sviluppo d’incendio;

VISTI gli articoli del DPR n.753 dell’11/07/1980 che recitano:

- l’art. 52: “Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”;
- l’art. n.55: “ I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”;

- l'art.56: " sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri6 (sei), da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi, si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili."

CONSIDERATI i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amm.ne Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate ed al fine di limitare sino ad eliminare il verificarsi di possibili incendi ;

VISTI:

- l'art.54 del D.Lgs. 267/2000;
- la L. n.689/81 e successive modificazioni;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Termoli (CB), ciascuno per la particella catastale di propria competenza di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52, 55 e 56 del DPR 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

DISPONE

Che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa in copia a RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato italiane – piazza Aldo Moro, strada interna, stazione F.S. 57 – 70122 Bari;
- divulgata mediante gli organi di stampa e informazione;

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art.32 L.689/81) e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Campobasso, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR della Regione Molise, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120

giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
f.to AVV. ANGELO SBROCCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL SINDACO
AVV. ANGELO SBROCCA
